

Imposta di bollo sulle e-fatture: ecco la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate

All'indomani dell'aggiornamento del portale "**fatture e corrispettivi**" resosi necessario per consentire di dare attuazione alla rinnovata procedura per l'assolvimento dell'imposta di bollo (cfr. art. 12-*novies* del DL 34/2019, Dm 4 dicembre 2020 e provv. n. 34958/2021), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida esplicativa delle **nuove funzionalità**.

Nel documento viene sottolineato come, ai fini del computo dell'importo dovuto per il trimestre di riferimento, vengono considerate le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati in cui:

- la data di consegna, indicata nella "ricevuta di consegna", precede la fine del trimestre
- la data di messa a disposizione, riportata nella "ricevuta di impossibilità di recapito", è antecedente rispetto alla fine del trimestre

Per quanto concerne, invece, i **documenti emessi** nei confronti della Pubblica Amministrazione, saranno considerate le fatture:

- consegnate e accettate dalla p.a. destinataria, per le quali la data di consegna indicata nella "ricevuta di consegna" precede la fine del trimestre
- consegnate e in "decorrenza termini" (qualora la p.a. non abbia notificato né l'accettazione, né il rifiuto), relativamente alle quali la data di consegna è precedente alla fine del trimestre
- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione (riportata nella "ricevuta di impossibilità di recapito"), è precedente alla fine del trimestre

Nella guida si osserva che l'eventuale **anticipazione del versamento** del tributo in un periodo antecedente a quello di competenza, pur non costituendo una violazione, potrebbe comportare un'eventuale "squadatura" tra gli importi versati e quelli conteggiati dall'amministrazione finanziaria, con la conseguente necessità di chiarire la differenza "con contatto presso l'Agenzia". Una delle caratteristiche peculiari del sistema consiste certamente nella messa a disposizione del soggetto passivo, **entro il giorno 15 del primo mese successivo** alla chiusura del trimestre:

- dell'elenco A, immodificabile, nel quale sono riportate le fatture elettroniche in cui è correttamente riportato l'assoggettamento a imposta di bollo (essendo valorizzato il campo <bollo virtuale> con l'indicazione "si")
- dell'elenco B, oggetto, invece, di possibili modifiche, contenente gli estremi delle e-fatture nelle quali il campo <bollo virtuale> non è compilato pur essendo presenti i requisiti per l'assoggettamento al tributo

L'Agenzia sottolinea che **i dati delle autofatture soggette a imposta di bollo**, emesse a fronte della regolarizzazione di cui all'art. 6 commi 8 e 9-*bis* del D. lgs. 471/97 o all'art. 46 comma 5 del Dl 331/93, saranno riportati negli elenchi del cessionario o committente.

Al proposito si segnala, tuttavia, che nella guida, il codice TD20, in difformità rispetto alle specifiche tecniche allegate al provv. 34958/2021, parrebbe compreso fra le tipologie di documento (TD16, TD17, TD18 e TD19) non selezionate per la predisposizione dell'elenco B. Verosimilmente, anche se sul punto occorrerebbero conferme, si presume che il riferimento sia alle autofatture relative ad operazioni assoggettate a Iva.

Si ricorda che nella compilazione dell'**elenco B** vengono riportate dall'amministrazione finanziaria le fatture per le quali:

- la sommatoria degli importi delle operazioni risulta superiore a 77,47 euro
- il soggetto passivo ha indicato i codici natura: N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 o N4
- non è stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo

Sono **escluse** dal computo, invece, fra le altre, le e-fatture relative a operazioni effettuate da soggetti aderenti a **regimi speciali** (ad es. vendita di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, regime dell'editoria, ecc..).

Il soggetto passivo può modificare diverse volte l'elenco B entro il termine previsto, ossia, secondo quanto disposto dall'art. 6 del Dm 17 giugno 2014, "entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre", o, per le fatture elettroniche inviate mediante Sdi nel secondo trimestre solare, "entro il 10 settembre dell'anno di riferimento".

Tuttavia, qualora decida di versare l'imposta di bollo entro la scadenza per la variazione dei dati, non potrà procedere più ad alcuna ulteriore modifica successivamente a detto versamento.

Le rettifiche possono essere operate per indicare le fatture che il contribuente non ritiene debbano essere soggette al tributo o per aggiungere gli estremi di quelle per le quali l'imposta è dovuta, ma che non sono presenti negli elenchi. Nel primo caso l'Agenzia rende noto che le relative motivazioni dovranno essere fornite in sede di eventuale verifica.

Per quanto concerne il **primo trimestre 2021**, si ricorda che il processo di modifica si dovrà concludere entro **il prossimo 30 aprile**. Entro il 15 maggio verrà comunicato l'importo dell'imposta di bollo dovuta, che dovrà essere versato entro il 31 maggio 2021.

(MF/ms)

Prova cessioni Ue e dichiarazione di ricezione dei beni: precisazioni

Ai sensi dell'art. 138, Direttiva Ue n. 2006/112, alle **cessioni intra Ue** può essere applicato il regime di non imponibilità solo al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- **il cedente / acquirente devono essere soggetti passivi d'imposta**
- **la cessione deve essere a titolo oneroso**
- **la cessione deve determinare il trasferimento della proprietà sul bene ceduto**
- **i beni devono essere spediti / trasportati da uno Stato UE ad un altro**

A livello nazionale, il citato art. 138 è stato recepito dall'art. 41, comma 1, lett. a), Dl n. 331/93, in base al quale le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori Ue sono considerate operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato Ue di destinazione dei beni.

Affinché la cessione possa considerarsi "intra Ue", è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

- 1. soggettività passiva dell'acquirente in un altro Stato Ue (o ivi identificato)**
- 2. onerosità dell'operazione**
- 3. trasferimento della proprietà / altro diritto reale sul bene**
- 4. destinazione dei beni in un altro Stato Ue**

Essendo necessario il trasferimento dei beni in un altro Stato

Ue, in quanto ciò consente di considerare non imponibile la cessione nello Stato di partenza ed imponibile nello Stato di destinazione dei beni, assume un ruolo rilevante la prova da parte del cedente del trasporto / spedizione dei beni.

La Direttiva UE n. 2018/1910 ha modificato il citato art. 138 attribuendo rilevanza sostanziale:

- **al fatto che il cedente / acquirente siano dotati di un numero identificativo IVA e siano iscritti al Vies**
- **alla corretta compilazione dell'elenco riepilogativo (mod. Intra) da parte del cedente**

Tali disposizioni, che dovevano trovare applicazione dall'1.1.2020, sono in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale nell'ambito della c.d. "Legge europea 2019-2020" (il "ritardo" è stato oggetto di una specifica procedura di infrazione 2020/0070).

Prova dell'uscita dei beni

Tra le condizioni per la non imponibilità di una cessione intra Ue è richiesto il possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare che i beni oggetto della cessione siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato Ue.

In materia di prove da fornire per giustificare la non imponibilità, l'art. 131, Direttiva n. 2006/112/Ce lascia ai singoli Stati membri la facoltà di disciplinare le condizioni per l'applicazione del regime stesso (il legislatore nazionale non si è avvalso di tale facoltà).

Regolamento Ue Nr. 2018/1912

A decorrere dall'1.1.2020 è entrato in vigore il Regolamento Ue n. 2018/1912 contenente il regime probatorio del trasferimento dei beni delle cessioni intra Ue.

In particolare il citato regolamento Ue ha introdotto il nuovo

art. 45-bis al regolamento n. 282/2011 che individua le “prove” al verificarsi delle quali si presume che i beni siano stati spediti / trasportati dal territorio di uno Stato Ue di partenza diverso da quello di destinazione e pertanto consente l'applicazione della non imponibilità alle cessioni intra Ue.

Il citato art. 45-bis prende in considerazione le seguenti fattispecie:

- i beni sono spediti / trasportati dal cedente / da un terzo per suo conto;
- i beni sono spediti / trasportati dall'acquirente / da un terzo per suo conto.

Trasporto / spedizione da parte del cedente

Il trasporto / spedizione si presume effettuato se il cedente è in possesso di:

- almeno 2 degli elementi di prova di cui alla Tabella A rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dell'acquirente
- □un elemento di cui alla Tabella A in combinazione con uno di quelli previsti dalla Tabella B, che confermano la spedizione o il trasporto rilasciato da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dall'acquirente.

Trasporto / spedizione da parte dell'acquirente

Il trasporto / spedizione si considera effettuato se il cedente è in possesso di:

- una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati / spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente e che identifica lo Stato Ue di destinazione

dei beni. In particolare la dichiarazione in esame, che l'acquirente deve fornire al cedente entro il decimo giorno successivo alla cessione, deve contenere i seguenti elementi:

- data di rilascio
- nome e indirizzo dell'acquirente
- quantità e natura dei beni
- data e luogo di arrivo dei beni
- numero di identificazione del mezzo di trasporto nel caso di cessione di mezzi di trasporto
- identificazione della persona che accetta i beni per suo conto

e

- almeno 2 degli elementi di prova di cui alla Tabella A rilasciati da due diverse parti indipendenti dal cedente o dall'acquirente

o

- un elemento di cui alla Tabella A in combinazione con uno di quelli previsti dalla Tabella B, che confermano la spedizione / trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dall'acquirente.

Tabella A

- ctm firmato
- polizza di carico
- fattura di trasporto aereo
- fattura emessa dallo spedizioniere

Tabella B

- polizza assicurativa relativa alla spedizione / trasporto di beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione / trasporto dei beni

- documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità che confermano l'arrivo dei beni nello Stato Ue di destinazione
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato Ue di destinazione

Posto che gli elementi di prova devono essere rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal cedente e dall'acquirente, la predetta disposizione non è applicabile alle cessioni per le quali il trasporto è effettuato in conto proprio dal cedente / acquirente.

La questione legata alle prove idonee a "garantire" la non imponibilità delle cessioni intra Ue è stata oggetto di diversi interventi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare l'operatività della citata disposizione è stata esaminata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 12.5.2020, n. 12/E, nell'ambito della quale sono richiamati innanzitutto i chiarimenti forniti prima dell'entrata in vigore del citato art. 45-bis nei seguenti documenti di prassi:

- risoluzioni 25.3.2013, n. 19/E, 15.12.2008, n. 477/E, 28.11.2007, n. 345/E e 24.7.2014, n. 71/E
- risposta interpello 8.4.2019, n. 100.

Dopo aver confermato che le nuove disposizioni introdotte dal legislatore comunitario rappresentano una **presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto / spedizione** dei beni in ambito Ue, l'Agenzia evidenzia che la stessa può essere riconosciuta anche con riferimento alle operazioni poste in essere anteriormente all'1.1.2020 (data di entrata in vigore della citata disposizione) a condizione che *"il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni"* ivi richieste, con conseguente dimostrazione dell'avvenuto arrivo dei beni in un altro Stato Ue.

L'Agenzia conferma inoltre che è esclusa l'operatività della

presunzione della movimentazione dei beni da uno Stato Ue ad un altro Stato Ue nel caso in cui il trasporto / spedizione sia effettuato direttamente dal cedente / acquirente senza l'intervento di altri soggetti (ad esempio, spedizioniere / trasportatore).

Ciò è stato evidenziato nell'ambito delle note esplicative *"quick fixes 2020"* emanate dalla commissione Ue nel mese di dicembre 2019. Infatti, in tale contesto, *"gli elementi di prova non contraddittori richiesti ai fini dell'applicazione della presunzione ... devono ... provenire da due parti indipendenti tra loro, dal venditore e dall'acquirente"*.

Richiamando i chiarimenti forniti dalla commissione Ue nelle citate note esplicative, l'Agenzia specifica che non è possibile considerare due parti *"indipendenti"* quando le stesse fanno parte del medesimo soggetto giuridico. Ciò si riscontra, ad esempio, in presenza di stabile organizzazione e casa madre ovvero di soggetti legati da vincoli familiari o altri stretti legami personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici (ad esempio, amministratore delegato e società amministrata, società legate da rapporti di controllo ex art. 2359, c.c.).

In merito al rapporto tra le presunzioni di cui all'art. 45-bis e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto / spedizione di una cessione intra Ue, l'Agenzia evidenzia che le autorità fiscali dei singoli Stati Ue conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell'avvenuta movimentazione dei beni.

A tal fine l'Agenzia rappresenta le seguenti fattispecie:

- **l'amministrazione finanziaria entra in possesso di elementi che dimostrano che il trasporto intra Ue non è stato effettuato (a titolo esemplificativo nel corso di un**

controllo si riscontra che i beni sono ancora presenti nel magazzino del cedente o la distruzione dei beni durante il trasporto)

- **l'amministrazione finanziaria dimostra che uno o più documenti contengono informazioni non corrette o addirittura false**

In ogni caso anche nelle predette situazioni, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta. Conclude, così, l'Agenzia affermando che nel caso in cui non sia applicabile la presunzione di cui all'art. 45-bis, continua a trovare applicazione la prassi nazionale, emanata anche prima dell'entrata in vigore del citato art. 45-bis.

Dichiarazione di ricezione dei beni rilasciata dal destinatario

La sopra descritta questione è stata oggetto di un nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate. Con la risposta 3.3.2021, n. 141 è stato affrontato il caso di una società italiana esercente attività di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate che effettua cessioni intra Ue sia con clausola "franco fabbrica" (la consegna dei beni è effettuata al vettore incaricato dall'acquirente Ue, presso la sede dell'operatore italiano) sia con clausola "franco destino" (rischi e spese di spedizione a carico del fornitore).

In caso di trasporto effettuato dal cedente / da un terzo per suo conto, la società intende "provare", il trasporto dei beni in un altro Stato Ue sulla base del seguente "set documentale":

- fattura di vendita all'acquirente Ue;
- mod. Intra relativo alle cessioni intra Ue effettuate;
- rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento dei beni;

- copia del contratto o dell'ordine / conferma di vendita o di acquisto relativi agli impegni assunti con l'acquirente o accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni;
- fattura del vettore incaricato con evidenza delle consegne effettuate e documentazione attestante il pagamento della fattura;
- ddt con indicazione della destinazione dei beni, firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni;
- documento di trasporto internazionale "cmr" firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni e dal destinatario per ricevuta.

In caso di trasporto effettuato dall'acquirente Ue / da un terzo per suo conto, la società intende "provare" il trasporto dei beni in un altro Stato Ue sulla base del seguente "set documentale":

- fattura di vendita all'acquirente Ue;
- mod. Intra relativo alle cessioni intra Ue effettuate;
- rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento dei beni;
- copia del contratto o dell'ordine / conferma di vendita o di acquisto relativi agli impegni assunti con l'acquirente o accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni;
- ddt con indicazione della destinazione dei beni, firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni;
- documento di trasporto internazionale "cmr" firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni e dal destinatario per ricevuta.

Considerata la difficoltà di recuperare il "cmr" firmato anche dal destinatario dei beni, quale prova di ricezione degli stessi, la società, in conformità a quanto specificato nella citata risoluzione n. 19/E e nella citata risposta n. 100, intende richiedere all'acquirente un'attestazione che conferma l'avvenuta ricezione dei beni nel proprio Stato Ue, contenente tra l'altro:

- identificativo dell'acquirente;
- numero di partita Iva dell'acquirente;
- numero e data della fattura di vendita;
- importo della fattura di vendita;
- indicazione del peso del materiale oggetto della fattura;
- dichiarazione dell'acquirente di ricezione dei beni (*"il sottoscritto conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla sopra menzionata fattura"*);
- timbro e firma dell'acquirente.

Nella risposta in esame l'Agenzia richiama innanzitutto i chiarimenti forniti nelle citate note esplicative *"quick fixes 2020"* emanate dalla commissione Ue evidenziando in particolare che:

- il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta;
- l'art. 45-bis non preclude agli Stati membri l'applicazione di norme / prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intra Ue, *"eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal regolamento Iva"*.

Confermando quanto precisato nella citata circolare n. 12/E nel caso in cui non sia applicabile la presunzione di cui all'art. 45-bis, ossia che continua a trovare applicazione la prassi nazionale, emanata anche prima dell'entrata in vigore del citato art. 45-bis, l'Agenzia conclude affermando che le indicazioni contenute nella citata risoluzione n. 19/E riguardanti la conservazione della documentazione attestante la prova del trasporto / spedizione del bene da parte del fornitore, la sua esibizione e la tempistica di acquisizione, sono ancora valide. In ogni caso, sottolinea l'Agenzia che, l'idoneità dei documenti individuati dalla prassi nazionale *"è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria"*.

(MF/ms)

“Il Lecchese regge bene grazie alla manifattura”

La Provincia di Lecco del 27 aprile 2021, parla il **Presidente di Api Lecco Sondrio Luigi Sabadini**.

Luigi Sabadini - Presidente Api

«Il Lecchese regge bene grazie alla manifattura»

«In questa situazione le aziende se la stanno cavando abbastanza bene. La vocazione manifatturiera sta permettendo al tessuto economico di reggere l'urto della crisi, tanto che sono convinto che quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti i problemi saranno molto contenuti. Se si fosse abbandonata la manifattura per puntare tutto sul turismo, a questo punto la condizione del nostro territorio sarebbe diversa».

Nell'analisi della situazione, con un trend che lascia intravedere qualche ulteriore segnale di schiarita, il presidente di Api Lecco e Sondrio Luigi Sabadini non rinuncia a lanciare una frecciatina a chi –

nel recente passato – ipotizzava la trasformazione in chiave turistica dell'economia lecchese.

«Aumentare la ricchezza e la varietà dell'economia territoriale è positivo, ma il rischio in quella fase è stato quello di buttare il bambino insieme all'acqua sporca. In ogni caso, a Lecco esprimiamo una forte propensione per la lavorazione dell'acciaio, ambito che in questo periodo sta dando risultati superiori alle medie. Sono dati che trovano riscontro tanto sull'occupazione quanto sul valore dei fatturati».

Il primo di questi due elementi, naturalmente, è condizionato dal blocco dei licenziamenti. «Sono

convinto che, quando questo verrà meno, per il Lecchese ci sarà qualche problema, ma non sarà il disastro che si teme».

Entrando più nel dettaglio del dato pubblicato dall'Istat, secondo Sabadini la chiave di lettura è duplice: da un lato può essere legato all'aumento dei volumi, ma dall'altro anche all'incremento dei prezzi. «La bolla speculativa sull'acciaio è alimentata dalla rarefazione dell'offerta che nasce dalla gestione dell'ex Ilva, dove il più grosso sito europeo è gestito col contagocce con inevitabili effetti sui fatturati. Dunque le variabili sono di origine politica, non conseguenti a un trend del mercato. Non vedo nuovi cicli, anche se la speranza è di assistere all'avvio di grandi opere e infrastrutture, che significherebbero lavoro anche per Lecco». C.DOZ

[Download](#)

Webinar venerdì 30 aprile 2021: “Notifica Scip per sostanza preoccupanti “SVHC””

Webinar

Notifica Scip per sostanze preoccupanti “SVHC”

venerdì 30 aprile 2021, ore 14.30

Il seminario online intende supportare le aziende alle prese con gli adempimenti in tema di sostanze altamente preoccupanti (es. il piombo nelle leghe metalliche; l'elenco completo di tali sostanze è raccolto nel database Scip disponibile sul sito [Echa](#)) presenti negli articoli prodotti e/o commercializzati. Dal 5 gennaio 2021 vige, infatti, l'obbligo legale di inviare una notifica Scip all'Echa se gli articoli immessi sul mercato dell'Ue contengono **sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso su peso.**

Durante il webinar saranno discusse le informazioni necessarie sui requisiti di notifica Scip e le azioni da adottare così da essere conformi alla nuova normativa ed evitare sanzioni.

Programma

Ore 14.30 Saluti e apertura lavori

Silvia Negri (Ambiente e sicurezza di Api Lecco Sondrio)

Ore 14.40 Presentazione del database SCIP ed esempi di articoli che contengono SVHC Notifica SCIP: requisiti e modalità

Silvia Ostinelli e Costanza Rovida (Esperte

normativa Reach)

Ore 15.20 Domande e confronto

Ore 15.30 Chiusura lavori

Per partecipare al webinar bisogna iscriversi [CLICCANDO QUI](#)

Durante la videoconferenza sarà possibile interagire con i relatori tramite chat o prendere parola prenotandosi.

È anche possibile anticipare le proprie domande scrivendo una mail a silvia.negri@api.lecco.it.

(SN/am)

Corso: conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo

Api Lecco, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove un corso di **“Conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo”** rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. L'obiettivo del corso è quello di assolvere l'obbligo di Legge indicato dall'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 entrato in vigore il giorno 12 Marzo 2013. Il corso proposto avrà la durata di 12 ore e il costo per la partecipazione è fissato in **€ 200,00 + Iva per gli associati Api e € 300.00 + Iva per le aziende non associate.**

Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica

obbligatoria da effettuarsi con test. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L'abilitazione ottenuta per la conduzione di carrelli elevatori semoventi avrà una durata di cinque anni dalla verifica di apprendimento.

Precisiamo che l'addetto all'uso del carrello elevatore dovrà essere successivamente incaricato e addestrato in merito all'uso degli specifici carrelli elevatori presenti in azienda.

Programma

Modulo giuridico 1 ora

- Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell'operatore. **Modulo tecnico 7 ore**
- Tipologie e caratteristiche di vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso.
- Principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all'ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc), rischi legati all'uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc).
- Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell'ambiente di lavoro (forze centrifughe e d'inerzia). Portata del carrello elevatore.
- Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia,

caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.

- Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex, duplex, triplex, quadruplex, ecc, ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d'emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.
- Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all'ambiente.
- Dispositivi di comando e di sicurezza. Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
- Le condizioni di equilibrio: fattore ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.)
- Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell'importanza di un corretto utilizzo

dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.

- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. lavori in condizioni particolari ovvero all'esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:
 - All'ambiente di lavoro;
 - Al rapporto uomo/macchina
 - Allo stato di salute del guidatore
 - Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.
 - Nell'ambito del percorso formativo, ad integrazione dei contenuti sopraesposti, verranno affrontati in modo trasversale gli aspetti comportamentali, il fattore umano, il comportamento dei lavoratori, l'atteggiamento nei confronti delle regole, dei processi e delle situazioni lavorative.

Modulo pratico carrelli industriali semoventi 4 ore

- Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

Calendario:

Martedì 25 maggio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Martedì 8 giugno 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30

sede Api Lecco Sondrio, via Pergola 73, Lecco

Martedì 15 giugno 2021 dalle ore 13.30 alle ore 17.30
(esercitazione pratica)

**sede Autotrasporti Cattaneo Maurizio, via Achille Grandi 26,
Lecco**

Costi: Il costo per la partecipazione al corso è di:

€ 200,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio

€ 300,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l'Api via email (nadia.crotta@api.lecco.it) **entro mercoledì 19 maggio 2021.**

Si precisa che:

- I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
- nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso
- per ottenere l'attestato di frequenza è **obbligatorio** partecipare al 90% del percorso formativo

L'Area Formazione di Api Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)

[3150_Corso_CARRELLI_ISCRIZIONE_RIF_19.doc](#)

[Download](#)

Dichiarazione E-Prtr: invio

telematico dei dati entro 30 aprile 2021

L'E-Prtr (European Pollutant Release and Transfer Register) è un **registro** integrato di emissioni e trasferimenti di **inquinanti** a livello comunitario, istituito dal Reg. (Ce) n. 166/20061.

La trasmissione della dichiarazione annuale E-Prtr con i dati 2020, da parte dei gestori degli **stabilimenti italiani** soggetti all'obbligo (come era già avvenuto per i dati 2019) deve avvenire con l'invio telematico in formato elettronico, mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, disponibile sul sito di Ispra. Le informazioni richieste derivano dall'art.4 del Dpr 157/2011 che recepisce in Italia la normativa comunitaria.

Tutte le informazioni per attuare l'adempimento si trovano sulla pagina dedicata del [sito dell'Ispra](#).

La **scadenza** per l'invio dei dati è confermata entro il **30 aprile 2021**.

(SN/bd)

Compilazione di O.R.SO.: prorogata al 16 giugno 2021

La scadenza per la compilazione dell' **O.R.SO.** (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale Orso), normalmente fissata al 30 aprile

di ogni anno come il Mud, è stata prorogata al **16 giugno 2021** coerentemente con la proroga già nota del Mud. La proroga è contenuta nella Dgr n. XI/4526 del 7 aprile 2021 pubblicata sul Burl n. 14 del 9 aprile 2021.

La scadenza riguarda i gestori di impianti fissi di recupero e/o smaltimento di rifiuti, che ogni anno devono comunicare i dati sull'**attività svolta nell'anno precedente** (quantità in tonnellate e percentuali di materiali recuperati) utilizzando l'applicativo web Orso. 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) disponibile sulla pagina dedicata di [Arpa Lombardia](#).

(SN/bd)

Formaldeide: disponibile una consultazione pubblica fino al 3 maggio 2021

Comunichiamo che è aperta una **consultazione pubblica nazionale** riguardante la restrizione della **formaldeide** e delle sostanze che rilasciano formaldeide.

La consultazione è ospitata su questa [piattaforma on line](#), messa a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica e resterà aperta **fino al 3 maggio 2021**.

Gli utenti possono partecipare commentando i documenti messi a disposizione sulla piattaforma e i commenti vengono poi raccolti e pubblicati in un'apposita pagina accessibile a tutti gli utenti per favorire la collaborazione istituzionale e la partecipazione civica online.

Per inviare il proprio contributo è necessario **registrarsi** nell'apposita sezione. Le osservazioni pervenute saranno valutate nell'ambito dei processi decisionali previsti dal Regolamento (Ce) n.1907/2006 (Regolamento Reach).

(SN/bd)

Tari per utenze non domestiche: scelta possibile entro il 31 maggio 2021

Il Decreto Sostegni n. 41 del 22 marzo 2021, oltre a misure di sostegno economico, ha previsto anche alcune disposizioni inerenti alla **Tari** (Tassa Rifiuti) e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta, da parte delle utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani, di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Per “rifiuti urbani” si intende oggi quanto definito nel D.lgs. 116/2020 che modificava la definizione del **Testo Unico Ambientale** 152/2006 e smi, come indicato nella circolare Api n. 488 del 20 novembre 2020 e nei suoi allegati.

Il D.lgs. 116/2020 (art. 3 comma 12) aveva infatti stabilito che: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante **attestazione** rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della Tari); le medesime utenze effettuano la

scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a **cinque anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale".

I comuni approvano i regolamenti della Tari e della tariffa entro il 30 giugno 2021, mentre, per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, deve essere comunicata **entro il 31 maggio di ciascun anno**.

Chi volesse quindi valutare il ricorso ad un soggetto privato per consegnare rifiuti "urbani" ed evitare il pagamento della parte variabile della Tari dovrebbe farlo entro maggio per poter prendere la decisione. La materia tuttavia è ancora contraddittoria, come si può ricavare confrontando i "chiarimenti" del 12 aprile 2021 pervenuti dal Ministero della Transizione Ecologica e le obiezioni contenute nella risposta del 15 aprile 2021 dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che si allegano. Di fatto risulta urgente un intervento normativo senza il quale ci si aspetta che la eventuale scelta di non avvalersi più del servizio pubblico abbia decorrenza da gennaio 2022 e non sia applicabile all'anno in corso.

Api Lecco Sondrio sta seguendo la materia e vi comunicherà gli sviluppi non appena possibile. Vi invitiamo a segnalarci le eventuali indicazioni che vi arrivassero dai comuni su questo tema.

(SN/bd)

[3123_N.L._16_-_TARI_2021_MINISTERO_TRANSIZ_ECOLOGICA_12aprile2021_Tari_Chiarimenti.pdf](#)
[Download](#)

Riammissione al lavoro dopo assenza per Covid-19 correlata: nota della Regione Lombardia

In tema di riammissione al lavoro, dopo le importanti precisazioni e novità della scorsa settimana, pervenute dal Ministero della Salute e comunicate con la circolare [Api n.209 del 15 aprile 2021](#), si segnala anche la breve nota di Regione Lombardia che si allega e che interviene sulla competenza della **prenotazione del tampone e sugli oneri** dopo il 21 esimo giorno di isolamento.

Con l'occasione si segnala il [sito regionale](#) aggiornato con le indicazioni per il rientro nella collettività.

(SN/bd)